

**343. Legge 4 novembre 1965 n. 1213, nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore dell'industria cinematografica.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 12 novembre 1965 n. 282, è entrata in vigore con effetto retroattivo all'1 gennaio 1965, ed è stata modificata dalle seguenti norme: decreto legge 14 gennaio 1994 n.26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153); decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203); decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492; legge 29 dicembre 2000 n. 400.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge.

**1. Presupposti e finalità della legge.** – Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

- a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;
- b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;
- c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;
- d) assicura per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;
- e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

## TITOLO II

### FILM DI LUNGOMETRAGGIO

**4. Riconoscimento della nazionalità italiana.** – Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli artt. 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunità economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

- a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;
- b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;
- c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. È tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;
- d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani;
- e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lett. c), d), e) del precedente comma è fatto salvo quanto disposto dal regolamento n. 38 de Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Due elementi tra quelli indicati nelle precedenti lett. a), b), c), d), debbono risultare diplomati, all'atto del loro impiego, presso il Centro sperimentale di cinematografia da non oltre cinque anni.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità.

Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero per il turismo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e quarto comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 8.

Il film dovrà essere girato, limitatamente alle riprese in interni, in ripresa sonora diretta, e almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo che rilascia un apposito certificato di agibilità valido per cinque anni.

Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'art. 3.

### TITOLO III

#### FILM DI CORTOMETRAGGIO

**10. Riconoscimento della nazionalità.** – Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri, a carattere documentario o a soggetto.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano, salvo quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero per il turismo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

### TITOLO IV

#### FILM DI ATTUALITÀ

**14. Riconoscimento di nazionalità.** – Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia, con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero per il turismo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

### TITOLO VI

#### NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE

**19. Coproduzioni.** – In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i

cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'art. 3.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli artt. 4 e 10 della presente legge.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica con imprese etere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità italiana del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'art. 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo almeno 30 giorni dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i due paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

**20. Riprese in Italia ed all'estero.** – La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso Paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'art. 4.

Ai soli effetti previsti nell'art. 30, il Ministero per il turismo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'art. 4, lett. a), b) e c).

**21. Adempimenti tecnici.** – Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano stati girati su scena.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film risponda a giudizio della Commissione di cui all'art. 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formata 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta o aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscono in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

**22. Adempimenti di lavorazione.** – Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive che vogliono ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti artt. 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto dei libri dei soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;
- b) un certificato di iscrizione alla Camera del commercio, industria e agricoltura;
- c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori della società;
- d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;
- e) un certificato della competente autorità giudiziaria, comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di società del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo, e comunque non ottenere la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alla provvidenze di legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione.

**23. Adempimenti a tutela della nazionalità.** – Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al Ministero per il turismo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio è trasmessa dal Ministero del turismo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero per il turismo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

**25. Pubblico registro cinematografico.** – I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini dell'ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

#### TITOLO XI

**55. Rapporti tra cinema e televisione.** –Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionari dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonché determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di proiezione straniera.

I criteri per l'accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo, di concerto con il Comitato dei Ministri di cui all'art. 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'art. 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'ente concessionario con gli organismi esteri similari.

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell'Amministrazione dello Stato o di società da esso controllate nonché del personale tecnico dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 della presente legge, il Ministro per il turismo, d'intesa con il Ministro per le poste, potrà promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi.

#### TITOLO XIII

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**57.** I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modifiche.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto dall'art. 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

**61.** La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1965.